

Contenzioso. Ctp di Roma

Sui titoli quotati dividend washing non abusivo 24/5/2011

Dario Stevanato

Lo scomputo del credito di imposta sui dividendi e la deduzione di una minusvalenza, in un'operazione di acquisto e rivendita a termine di azioni in borsa, non hanno natura elusiva, trattandosi del fisiologico meccanismo che, nel previgente sistema, scongiurava doppie imposizioni degli utili societari. È quanto stabilito dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con la sentenza 175 del 10 marzo 2011.

Alla tassazione dell'utile presso la società si accompagnava infatti quella della plusvalenza (in caso di cessione dei titoli "utili compresi")

UTILI SOCIETARI

Sì allo scomputo del credito d'imposta e alla deduzione di una minusvalenza per evitare il doppio prelievo

presso il venditore. Era sistematicamente corretto, dunque, riconoscere all'acquirente la deducibilità della minusvalenza, per neutralizzare un duplice prelievo. E a tal fine appare sufficiente una "astratta tassabilità" della plusvalenza, anche perché nel caso di operazioni a termine in borsa certo non vi era la ricerca di arbitraggi tra diversi regimi fiscali. Del resto nel precedente sistema l'unica tassazione che residuava si assestava sul regime del socio, il che scontava l'eventualità che lo stesso, in concreto, non fosse tassato sulla plusvalenza nel proprio Paese. Appare dunque erroneo l'inquadramento che era stato dato dall'ufficio, nei termini di "abuso" di un'agevolazione, sia perché quello descritto era

un meccanismo per evitare doppie imposizioni (e non certo un'agevolazione), sia per la mancanza di preordinazione nell'acquisto in borsa da controparti sconosciute.

La sentenza si riferisce al 2003, ma analoghe considerazioni valgono anche dal 2004 nel sistema dell'esenzione, in cui la deduzione di minusvalenze su acquisti di breve periodo è dovuta alla scelta legislativa di mantenere un parallelo "doppio regime" fiscale di circolazione dei titoli, ciascuno dei quali connotato da una propria intrinseca simmetria. Così, in caso di investimenti "di portafoglio", alla imponibilità della plusvalenza sulle azioni inserite nel circolante simmetricamente corrispondeva la deducibilità delle minusvalenze, ferma restando l'intassabilità del dividendo. Solo a partire dal 2005 il regime è mutato, per preoccupazioni di tutela erariale, certamente comprensibili, ma non del tutto coerenti, e che hanno condotto a rischi di doppie tassazioni. In ogni caso, non poteva certo esservi la ricerca di arbitraggi e "asimmetrie" nell'acquisto in borsa da controparti di cui è ignoto il regime fiscale. Nella logica di simmetria presupposta dal legislatore la deduzione della minusvalenza si lega infatti all'astratta esigenza di controbilanciare la plusvalenza realizzata dal venditore, senza che il compratore debba verificare l'effettiva imponibilità di quest'ultima.

La Commissione di Roma si sofferma sul carattere sistematico di questa ideale "simmetria" e corrispondenza tra posizioni di soggetti diversi, senza richiedere, almeno nel caso di acquisti in borsa, l'effettiva tassazione della plusvalenza in capo al venditore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTIZIE

In breve

GIUSTIZIA

Mediazione, legali a confronto a Monza


«Mediazione e avvocati»

prioritariamente alle paritarie senza fine di lucro e comunque non legate a società con tali fini.

FISCO

Le Entrate a bordo delle navi della legalità

C'era anche l'agenzia delle



PARADIGMA
ricerca e cultura d'impresa

NO

- ◆ Novi
- ◆ Princ
- ◆ appl
- ◆ Doc
- ◆ I nu
- ◆ I pro

Milano

PRIMA GIORNATA: martedì 21 giugno 2

NOVITÀ LEGISLATIVE E FISCALI IN MATERIA PER I BILANCI SEPARATI

Le novità introdotte dal Decreto Milleproroghe in materia di bilanci separati redatti secondo criteri IFRS

Prof. Flavio Dezzani - Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico Ordinario di Ragioneria, Università di Torino

Riflessi fiscali delle novità introdotte dal Decreto Milleproroghe in materia di coordinamento tra bilancio separato IFRS e bilancio consolidato per i nuovi principi IFRS di prossima adozione

Avv. Gabriele Escalar - Componente del Comitato di Gestione, Studio Legale Tributario fondato da F. G.

Adattamenti fiscali dei principi IAS/IFRS: interventi di riforma e delle Finanze entro il 31 maggio 2011, con effetti retroattivi

Dott. Luca Miele* - Dirigente Capo Area I Fiscalità delle Imprese, Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'Economia

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI IFRIC APPLICABILI DAL 2011

Emendamenti allo IAS 34 Interim Financial Reporting e sintesi dell'informativa da presentare nei bilanci intermedi

Prof. Alfredo Viganò - Ordinario di Metodologie e Determi- nazioni Aziendali, Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano

Il nuovo IAS 24 relativo all'informativa con le par- ticolari del bilancio con il Regolamento Consob

Dott. Orazio Vagnozzi - Responsabile Italia Gruppo IFRS

Improvements agli IFRS 2010, altri emendamenti e interpretazioni IFRIC applicabili dal 2011

Dott. Franco Riccomagno - Partner e IFRS Specialist

DOCUMENTI INTERPRETATIVI DI RIFERIMENTO

L'Impairment nelle imprese industriali e problemi di applicazione (Applicazione OIC 2)

Dott. Andrea Angelino - Componente del Comitato Tecnico-Scientifico Amministrazione di Gruppo, Enel SpA